

**REGOLAMENTO
DELLA
COMMISSIONE FEDERALE
ATLETI**

TITOLO I COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 1 - Direttive

- 1.1 La commissione federale atleti della Federazione italiana badminton è costituita in conformità delle direttive del consiglio nazionale del CONI.

Articolo 2 - Composizione e funzioni

- 2.1 La commissione federale atleti è costituita dai consiglieri atleti eletti nel consiglio federale e, se presenti, dagli atleti della F.I.Ba. eletti nel consiglio e nella giunta nazionali del CONI.
- 2.2 Se non vi sono atleti della F.I.Ba. eletti nel consiglio o nella giunta nazionale del CONI, i due componenti atleti del consiglio federale ne nominano un terzo ed insieme costituiscono la commissione.
- 2.3 La commissione così composta nomina, al suo interno, il presidente e il vicepresidente.
- 2.4 La costituzione della commissione deve avvenire entro un mese dalle elezioni dei componenti di diritto.
- 2.5 La commissione ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica e di formulare proposte al consiglio federale su argomenti aventi per oggetto le tematiche relative allo svolgimento e alla disciplina delle attività agonistiche degli atleti.
- 2.6 La commissione rappresenta gli interessi degli atleti e riferisce sulle materie di propria competenza.
- 2.7 In particolare, l'attività della commissione verte sulle seguenti tematiche:
- a) formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società;
 - b) requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione;
 - c) scienza dello sport e allenamento moderno;
 - d) pericoli potenziali che minacciano l'atleta.
- 2.8 Alla commissione è demandato, altresì, il compito di:
- a) individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - b) designare democraticamente tra i propri componenti chi deve far parte della commissione nazionale atleti.

Articolo 3 - Funzionamento

- 3.1 La commissione si riunisce quando il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi componenti
- 3.2 La commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, compreso il presidente o il vicepresidente.

- 3.3 La commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 3.4 La convocazione della commissione è effettuata dal presidente. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato ai componenti, anche per via telematica, 7 giorni prima della riunione.

Articolo 4 - Integrazione della commissione

- 4.1 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica uno o più componenti nominati, la commissione provvede alla loro sostituzione.
- 4.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica uno o più componenti eletti nel consiglio federale, gli stessi vengono sostituiti dai nuovi componenti eletti nel consiglio

Articolo 5 - Requisiti

- 5.1 I componenti della commissione devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 42 dello statuto federale e, in almeno uno degli ultimi 8 anni sportivi consecutivamente precedenti, devono aver preso parte ai Giochi olimpici o ai campionati mondiali o europei ovvero ai massimi livelli di competizioni internazionali e nazionali, come individuati dall'art. 34 dello statuto del CONI.

Articolo 6 - Durata dell'incarico

- 6.1 I componenti della commissione federale atleti restano in carica per l'intera durata del quadriennio olimpico e possono essere rinnovati per più mandati.

Articolo 7 - Entrata in vigore

- 7.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.